

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5843 del 31/10/2017
Oggetto	OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI - PROC. Cod. FE15T0029 - COMUNE DI CODIGORO (FE)
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6050 del 31/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno trentuno OTTOBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: OCCUPAZIONE AREE DEMANIALI
PROC. Cod. FE15T0029
COMUNE DI CODIGORO (FE)

LA RESPONSABILE

Premesso:

- Che la gestione dei beni del demanio idrico è stata conferita alle regioni e agli enti locali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 86 e 89 del D.Lgs 112/98 e successive modificazioni;

- Che la Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 140 e 141, Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, così come modificata dalla Legge Regionale 4 maggio 2001, n. 12, esercita direttamente le funzioni amministrative e gestionali in materia di difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, ivi comprese quelle conferite dagli articoli 86 e 89 del d.lgs. n. 112 del 1998 mediante i Servizi tecnici di bacino, strutture nelle quali sono riordinati e riorganizzati i Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali, determinando e introitando i canoni inerenti alle relative concessioni;

- Che con determinazione del Direttore Generale Ambiente del 18 aprile 2001, n. 3261, è stato affidato ai Servizi Provinciali Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali l'esercizio delle funzioni amministrative di gestione del demanio idrico e che tale funzione decorre dalla data del 21 febbraio 2001;

- Che con deliberazione di Giunta Regionale n.1260 del 22/07/2002 si è proceduto all'istituzione dei Servizi Tecnici di Bacino (STB), come articolazione tecnica del governo regionale del territorio, stabilendo sinteticamente le competenze di tali Servizi che sostituiscono i citati Servizi Provinciali Difesa del Suolo Risorse Idriche e Risorse Forestali, demandando alla competente Direzione generale la delimitazione territoriale di dettaglio degli ambiti di competenza dei Servizi istituiti;

- Che con determinazione del 25/11/2003 n. 16155 la Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo ha delimitato a

una scala di maggiore dettaglio gli ambiti territoriali di competenza degli S.T.B.;

- Che, per effetto della L.R. 13/2015 e della D.G.R. 453/2016, dal 01/05/2016 la competenza in materia di concessioni di demanio idrico è di ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA;

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21/12/2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

- Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;

- Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae.

- Che con la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e relative Delibere di G.R. si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio, in particolare la Delibera di Giunta Regionale n. 1400/2013 con cui sono state emanate le "Nuove direttive per la gestione del demanio della navigazione interna", determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

- Vista l'istanza presentata all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPO) - Settore Navigazione Interna in data 21/03/2015 assunta al protocollo con il numero 15300, poi trasferita ad Arpae che ha assegnato il codice pratica n. FE15T0029 - dalla Soc. Ferrari s.a.s. di Ferrari P. e Gianella M., P.IVA 01242370383, con sede legale in Via A. Brugnoli 240/4 in Comune di Goro(FE), rappresentata dalla Sig.ra Ferrari Paola, C.F. FRRPLA62E68C814J, finalizzata al rinnovo della concessione demaniale n. 9/2011/ER, Rep. 24 del 19/04/2011, per l'occupazione di spazio acqueo e di area del demanio idrico per il mantenimento di un pontile d'attracco, in sinistra idraulica del Po di Volano, in loc. Canneviè nel Comune di Codigoro, censita catastalmente alla part. 33 del Foglio 96 del Comune di Codigoro (FE);

- Vista la richiesta di pareri fatta da AIPO Settore Navigazione interna il 18/09/2015, prot. n. 27050, al Comune di Codigoro, alla Provincia di Ferrara, ed alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa e Servizio Parchi e Risorse Forestali e vista inoltre la

richiesta successiva fatta da Arpaе Struttura Autorizzazione e Concessioni di Ferrara, formulata in data 21/02/2017 PGFE/2017/1896, per il parere con nulla osta idraulico e di prescrizioni per il disciplinare tecnico di concessione per occupazione di area demaniale ai sensi della L.R. 13/2015 e della DGR 2363/2016 formulata all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano;

- Preso atto che la Provincia di Ferrara in data 30/09/2015, prot. 64826/2015, ha espresso parere favorevole al rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L.R. 11/2012;

- Preso atto che l'area dell'intervento ricade all'interno del Parco regionale Delta del Po, come comunicato dal Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione e pertanto il rilascio della Valutazione di Incidenza è competenza del Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, il quale ha rilasciato in data 23/11/2015, prot. 7604, con il provvedimento n. 319/2015, il proprio nulla osta favorevole al rinnovo della concessione in oggetto;

- Preso atto che la Ditta ha presentato in data 06/10/2016, prot. PGFE/2016/10661, l'Autorizzazione paesaggistica in sanatoria rilasciata dal Comune di Codigoro in data 16/09/2016;

- Preso atto del nulla osta idraulico rilasciato con Determina Dirigenziale n. 1859 del 19/06/2017 di competenza dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano trasmesso ad Arpaе in data 20/06/2017 prot. PGFE/2017/7189 e del successivo atto di rettifica, resosi necessario in quanto durante l'istruttoria è emerso che le planimetrie inviate inizialmente non erano aggiornate, rilasciato con Determina Dirigenziale n. 2889 del 14/09/2017 sempre dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno e Po di Volano, trasmesso ad Arpaе in data 02/10/2017 prot. PGFE/2017/11218;

- Preso atto della sottoscrizione della bozza di rinnovo concessione comprensiva del relativo disciplinare tecnico accettata per presa visione a firma del Legale Rappresentante in data 30/10/2017, in atti;

- Preso atto della pubblicazione della richiesta in esame sul BURERT n. 170 del 15/07/2015 e che nel termine di 20 (venti) giorni non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

Visti:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;

- la Legge 5 gennaio 1994, n. 37;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7 e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1400/2013;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- la deliberazione di Giunta Regionale 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la deliberazione della Giunta Regionale 29 ottobre 2015, n. 1622 recante "Disposizioni in materia di Demanio Idrico anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico, nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale;

Attestata la regolarità amministrativa;

- Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm. e ii.

- Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing. Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

- Dato atto che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

DETERMINA

1) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Soc. Ferrari s.a.s. di Ferrari P. e Gianella M., P.IVA 01242370383, con sede legale in Via A. Brugnoli 240/4 in Comune di Goro(FE), rappresentata dalla Sig.ra Ferrari Paola, C.F. FRRPLA62E68C814J, finalizzata al rinnovo della concessione demaniale n. 9/2011/ER, Rep. 24 del 19/04/2011, per l'occupazione di spazio acqueo e di area del demanio idrico per il mantenimento di un pontile d'attracco, in sinistra idraulica del Po di Volano, in loc. Canneviè nel Comune di Codigoro, censita catastalmente alla part. 33 del Foglio 96 del Comune di Codigoro (FE). In particolare la domanda di rinnovo prevede una riduzione della superficie occupata rispetto alla concessione precedente e precisamente lo spazio acqueo occupato per l'approdo è di 25,10 mq con un'area di pertinenza a terra di circa 20 mq, composta da due scale di accesso pedonali su entrambe le scarpate e da una passerella di collegamento/accesso al pontile. L'attracco, come da dichiarazione in atti della Sig.ra Ferrari Paola, non è utilizzato come zona di attracco (ormeggio) abituale dell'imbarcazione ma esclusivamente per il saltuario imbarco/sbarco della clientela del natante utilizzato a fini turistici.

Il rinnovo della concessione è rilasciato alle seguenti condizioni:

a) l'utilizzo del bene di cui al punto 1) dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

b) la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito, alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) la durata della presente concessione è fissata, ai sensi degli artt. 2 e 6 della Delibera di Giunta Regionale n. 1400/2013, in anni 6 (sei) a partire dalla data di scadenza della precedente concessione e pertanto fino al 31/12/2021. L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 25 della medesima Delibera di G.R., alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

d) il Concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza dell'occupazione per il ripristino dei luoghi ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

e) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti (art. 25 della Delibera di Giunta Regionale n. 1400/2013);

f) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l'occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

g) il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa, durante l'esecuzione dei lavori il titolare dovrà osservare tutte le norme di sicurezza ed igiene sul lavoro e tesse ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. ritenendo sollevata questa Amministrazione da qualsiasi onere in merito e verificando, a proprio onere, i rischi presenti sull'ambiente di lavoro;

h) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

2) di dare atto che le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare tecnico, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 della delibera di Giunta Regionale n. 1400/2013, l'importo relativo alle spese di istruttoria è stabilito in € 75,00= e che sono state versate dal richiedente in data 18/05/2015, tramite bonifico bancario sul C/C n.362622 intestato a "Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO";

4) di dare atto che il Concessionario ha già corrisposto alla Regione Emilia Romagna il canone anticipato per l'anno 2017 fissato in € 200,20= ed i canoni precedenti relativi agli anni 2014, 2015 (di importo pari a 300,29 € cadauno) e 2016 (di importo pari a 200,20 €) ammontanti complessivamente a € 800,78 tramite bonifico sul n° IBAN: IT42C0760102400001018766582, intestato a "Regione Emilia-Romagna Utilizzo Demanio Idrico STB 411" (art.6 L.R. 25 febbraio 2000, n.10)" in data 25/10/2017. Tali canoni sono introitati sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio idrico (L.R. 21 aprile 1999, n.3)" di cui all'U.P.B. 3.7.6150, della parte Entrate del Bilancio regionale esercizio finanziario 2017;

5) di stabilire che il canone annuale è fissato in € 200,20 calcolato applicando la L.R. 7/2004 e ss.mm.ii.e la Delibera di G.R. n. 1400/2013;

6) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2017, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015). Il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;

7) di stabilire, inoltre, che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui successivi al 2017 entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766582 indicando il numero di pratica all'inizio della causale, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti

effettuati in caso di controlli da parte di questa Struttura per il regolare esercizio della concessione;

8) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

9) di dare atto che la cauzione di € 300,29, ai sensi dell'art. 20, comma 11, L.R. 7/2004 e dell'art.8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., è stata versata dal concessionario in data 29/08/2005 a garanzia del precedente titolo concessorio. La cauzione potrà essere svincolata in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla struttura competente, solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto andrà effettuata la registrazione a cura del Concessionario solamente in caso d'uso;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

12) di provvedere alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

13) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso.

14) di rendere noto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale ordinaria ovvero, entro 60 giorni dalla ricezione, dinanzi all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b) e s.m.i.

LA RESPONSABILE
Ing. Paola Magri

DISCIPLINARE TECNICO DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione demaniale n. 9/2011/ER Rep. 24, originariamente rilasciata dall'Azienda Regionale per la Navigazione Interna in data 19/04/2011, da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione, Ambiente ed Energia, pratica FE15T0029 a favore della Soc. Ferrari s.a.s. di Ferrari P. e Gianella M., P.IVA 01242370383, con sede legale in Via A. Brugnoli 240/4 in Comune di Goro(FE), rappresentata dalla Sig.ra Ferrari Paola, C.F. FRRPLA62E68C814J;

Art. 1 - Oggetto

La Soc. Ferrari s.a.s. è autorizzata ad occupare uno spazio acqueo e un'area del demanio idrico per il mantenimento di un pontile d'attracco, in sinistra idraulica del Po di Volano, in loc. Canneviè nel Comune di Codigoro, censita catastalmente alla part. 33 del Foglio 96 del Comune di Codigoro (FE)..

In particolare lo spazio acqueo occupato per l'approdo è di 25,10 mq con un'area di pertinenza a terra di circa 20 mq, composta da due scale di accesso pedonali su entrambe le scarpate e da una passerella di collegamento/accesso al pontile. L'attracco, come da dichiarazione in atti della Sig.ra Ferrari Paola, non è utilizzato come zona di attracco (ormeggio) abituale dell'imbarcazione ma esclusivamente per il saltuario imbarco/sbarco della clientela del natante utilizzato a fini turistici.

Art. 2 - Prescrizioni particolari derivanti dal nulla osta idraulico

1. il presente nulla osta idraulico è relativo all'occupazione di uno spazio acqueo (pontile di approdo) ed un'area di pertinenza al suolo; inoltre è presente una scaletta/passarella pedonale di accesso al pontile stesso, ubicata sulla scarpata dell'argine sinistro del Po di Volano.

2. Le caratteristiche e dimensioni delle opere richieste devono essere conformi a quanto dichiarato nella domanda di rinnovo della concessione e degli elaborati allegati. La Richiedente è interamente responsabile di eventuali danniche l'uso dell'area e dello spazio acqueo dovesse provocare a terzi, per questo la medesima dovrà provvedere direttamente alla loro riparazione tenendo completamente sollevata da qualsiasi responsabilità ed estranea da eventuali controversie questa Agenzia Regionale. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato

dall'amministrazione concedente Arpae, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara.

3. La richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo P2 e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso;

4. La richiedente è tenuta a consentire in qualunque momento il libero accesso e transito nell'area del personale e dei mezzi dell'Agenzia Regionale (A.R.S.T. e P.C) per l'attività di controllo e sorveglianza e di manutenzione delle vie d'acqua e delle relative pertinenze, nonché alle Imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni della Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;

5. La richiedente dovrà provvedere alla buona conservazione dell'area e dello spazio acqueo richiesto eseguendo la necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi idraulici e della navigazione.

6. E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.

7. La richiedente dovrà segnalare preventivamente l'attracco posizionando la segnaletica qui allegata sulla sponda sx, 200 metri a monte e 200 metri a valle.

8. Al fine di prevenire danni accidentali la richiedente dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali e delle fasce di rispetto, in modo da mantenere l'opera e la segnaletica sopra prescritta ben visibile. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.

9. La richiedente dovrà riparare prontamente qualsiasi danno venisse arrecato alle opere idrauliche e di navigazione esistenti da parte dei mezzi e dei natanti utilizzati.

10. Lo spazio acqueo richiesto dovrà essere utilizzato esclusivamente per l'attracco di natanti.

11. Durante le ore notturne o di scarsa visibilità l'approdo dovrà essere segnalato con due luci bianche visibili per 360°, posizionate in corrispondenza dei due vertici di massimo ingombro lato fiume.

12. E' necessario assicurarsi che l'ormeggio dei natanti avvenga senza che gli stessi possano in alcun modo intralciare la libera navigazione nel fiume.

13. Si dovrà provvedere a qualunque tipo di adeguamento o di modifica delle opere venisse richiesto dall'Agenzia A.R.S.T. e P.C per motivi di pubblico interesse.

14. Nel caso di mancato rinnovo della concessione o qualora intervenga la revoca della stessa la Richiedente dovrà provvedere alla completa demolizione delle opere eseguite o posate nell'area e nello spazio acqueo concessi ed al ripristino della situazione preesistente.

15. E' assolutamente vietato utilizzare l'area e lo spazio acqueo che verranno concessi per usi diversi da quelli per il quale verrà accordato il rinnovo della concessione.

16. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dell'Agenzia A.R.S.T. e P.C. alla Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.

17. L'A.R.S.T e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. Questa Agenzia Regionale non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico della Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

18. L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

19. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere all'Agenzia concedente (A.R.P.A.E.) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, la Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio Tecnico competente.

20. Il rinnovo o l'eventuale diniego al rinnovo della concessione da parte di Arpae dovrà essere comunicato al Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Ferrara, per consentire eventuali sopralluoghi e verifiche da parte dell'Autorità Idraulica territorialmente competente.

21. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Art. 3 - Prescrizioni generali

La richiedente dovrà provvedere, a sue spese e senza diritto a rimborso alcuno:

- al ripristino della situazione preesistente qualora intervenga la revoca, la rinuncia o il mancato rispetto delle norme tecniche;

- a qualunque tipo di adeguamento delle attività venisse richiesto dall'Agenzia concedente (ARPAE) per motivi di pubblico interesse;

- alla diligente riparazione di eventuali danni o guasti provocati nell'area evitando in ogni modo di provocarne altri;

- alla necessaria manutenzione delle opere onde evitare che le stesse possano risultare di pregiudizio per gli interessi del demanio;

Qualora sia necessario eseguire lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria delle strutture o delle opere in alveo che possano causare turbative all'habitat naturale il Richiedente è tenuto ad informare, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto l'inizio dei lavori, il Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna che potrà formulare eventuali prescrizioni ai sensi dell'art. 9, comma 5 della L.R. n. 2/2017.

Art. 4 - Revoca e decadenza

La concessione può essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e sono causa di decadenza le seguenti condizioni:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;

- mancato rispetto, grave e reiterato, di prescrizioni normative o del presente disciplinare;

- mancato pagamento di due annualità del canone;
- subconcessione a terzi.

Art. 5 - Ripristino dei luoghi

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto valgono le vigenti norme in materia di polizia idraulica.

***F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri***

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.